



COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

In recepimento del
Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265
Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285
Legge 30.3.2001 n. 130
Legge Regionale n. 4 del 22/02/2012

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 26/11/2007,
modificato con:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2014
Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19/12/2019
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15/09/2025

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

ART. 4 REPARTI SPECIALI

ART. 5 CAMERA MORTUARIA

ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE

ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE

ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI

ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

ART.10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

ART.11 SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI PROVVISORI

ART. 12 LOCULI

ART. 13 TOMBE MURATE A TERRA

ART. 14 CAPPELLE

ART. 15 OSSARI , COLOMBARI E MISURE VOLTE AD EVITARE LO SPRECO
DEL SUOLO

ART. 16 URNE CINERARIE E CELLETTE

ART. 17 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 18 ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 19 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 20 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 21 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

ART. 22 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 23 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 24 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

ART. 25 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

TITOLO III - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 26 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 27 CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

ART. 28 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ART. 29 DISPERSIONE DELLE CENERI

TITOLO IV - SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 30 ORARIO

ART. 31 CUSTODIA DEI CIMITERI

ART. 32 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

ART. 33 INGRESSO AL CIMITERO

ART. 34 RITI RELIGIOSI

ART. 35 DIVIETI SPECIALI

ART. 36 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 37 REGISTRO CIMITERIALE

ART. 38 COMPITI DEL CUSTODE

TITOLO V - CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE

ART. 39 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 40 PREZZI DELLE CONCESSIONI

ART. 41 CONCESSIONI A VIVENTI

ART. 42 CONCESSIONI PARTICOLARI

ART. 43 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 44 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 45 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 46 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

ART. 47 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 48 REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 49 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 50 TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 51 CASI DI GRATUITA'

ART. 52 DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE E TOMBE PRIVATE

ART. 53 CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 54 COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

ART. 55 DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE E DELLE TOMBE PRIVATE

ART. 56 MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

ART. 57 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI

TITOLO VI - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 58 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 59 FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 60 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 61 OMISSIONE DI PAGAMENTO

ART. 62 TRASFERIMENTO SALME

ART. 63 ALLACCI ABUSIVI

ART. 64 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 SANZIONI

ART. 66 ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 67 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Allegato 1 Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

Allegato 2 Legge Regionale n. 4 del 22 febbraio 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130, della Legge Regionale n. 4 del 22.02.2012, e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei dirigenti dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'ASL 1 vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il responsabile del servizio competente può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità e destinazione delle aree/loculi/colombari, l'inumazione o la tumulazione dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero.

ART. 4 REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.

Alle comunità straniere, costituite mediante associazione (anche non riconosciuta) con almeno 20 iscritti, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata previamente individuata.

Il Responsabile del Servizio competente disciplinerà con proprio atto, le modalità di utilizzo di questi reparti.

ART. 5 CAMERA MORTUARIA

Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria che è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE

Il cimitero ha un ossario comune destinato a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private secondo quanto indicato nella planimetria allegata.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni e vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero Comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Nella planimetria sono indicati i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno la metà dell'area netta necessaria ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni o del tempo di rotazione scelto, visti i dati statistici.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata sulla base dei dati statistici relativi al tempo di rotazione scelto.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni; si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Nella planimetria allegata sono previsti 13 posti destinati alle inumazioni su un totale di 82 mq.

ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte; detto cippo, la cui sagoma è illustrata nell'allegato A al presente regolamento, deve avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- materiale per la realizzazione del cippo: marmi, graniti o trachiti locali.
- dimensioni: Basamento cm.70x55 spessore cm.6; altezza fuori terra cm.80, larghezza cm. 50 e spessore cm. 6.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressi od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

ART. 11 SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI PROVVISORI

Le sepolture private sono autorizzate con concessione amministrativa di bene demaniale e non con alienazione. Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune nel limite massimo di 4 loculi e 4 colombari e per un periodo massimo di mesi 6 dalla data della tumulazione. Nei medesimi loculi provvisori è vietata ogni iscrizione;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di ossari predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

ART. 12 LOCULI

Per le dimensioni e le caratteristiche dei loculi valgono le disposizioni contenute nell'art.76 del DPR 285/90 che di seguito si riportano.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 13 TOMBE MURATE A TERRA

Le tombe murate a terra hanno dimensioni interne di cm 220 x 90 x 70 di altezza; sono costruite in muratura di blocchi di calcestruzzo di spessore comprese tra 12 e 20 cm, murati a malta di cemento su piano di posa a platea dello spessore di cm 20 in calcestruzzo cementizio dosato a Kg 250/mc secondo le indicazioni dell'Allegato B.

L'altezza massima del rivestimento del tumulo dovrà essere di cm 120 dal piano di campagna, intendendo compresa in detta misura anche la lastra di rivestimento superiore; quest'ultima non potrà comunque avere uno spessore maggiore di cm. 5.

In caso di grave scarsità di posti in un cimitero, il Responsabile del Servizio competente, sentito l'ufficio tecnico comunale, potrà disporre la revoca della facoltà di proroga, la concessione in vita nonché la costruzione di nuove tombe murate; potrà disporre altresì che nei posti liberi o comunque liberatisi non vengano tumulate nuove salme allo scopo di destinare progressivamente l'area a sepolture in campo comune.

ART. 14 CAPPELLE

Le cappelle private possono essere realizzate esclusivamente nelle aree all'uopo destinate ed indicate nella planimetria allegata.

Le cappelle devono essere realizzate per ospitare almeno 4 feretri. Con particolari soluzioni costruttive si può arrivare all'organizzazione dello spazio per 10 feretri.

ART. 15 OSSARI , COLOMBARI E MISURE VOLTE AD EVITARE LO SPRECO DEL SUOLO

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, verranno concessi appositi loculi ossari o colombari.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del concessionario.

Al fine di evitare lo spreco del suolo è consentito il collocamento in un loculo o tomba di famiglia, per la durata del rispettivo contratto di concessione, di massimo 2 cassette ossario/urne cinerarie contenenti resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni o ceneri funerarie a condizione che vi sia lo spazio sufficiente e il decesso della salma nel medesimo loculo/tomba contenuta sia avvenuta da oltre 3 anni.

ART. 16 URNE CINERARIE E CELLETTE

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruiti dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui all'articolo 11.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti e comunque non superiori a cm.35 x 35 x 75.

ART. 17 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

- a) l'altezza massima di croci, statue ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 80 dal piano della lastra superiore di rivestimento e comunque non superare nel complesso cm. 120 dall'attuale piano di campagna;
- b) è consentita l'ubicazione di una sola croce o statua per ogni tumulo anche se doppio;
- c) l'ubicazione di croci, statue od altri segni funerari dovrà essere compresa esclusivamente in un perimetro di cm. 80 x 70 posto alla testa della lastra superiore di rivestimento; la collocazione di addobbi e fioriere è consentita esclusivamente sulla parte restante della lastra superiore di rivestimento.
- d) è altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;
- e) è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;
- f) ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 10;
- g) è vietato collocare sui marciapiedi, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che

ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del custode del cimitero.

Il Responsabile del Servizio competente potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 60 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 18 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la mineralizzazione delle salme è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero.

ART. 19 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'ASL e del custode.

ART. 20 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dalla ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 21 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I familiari o coloro che vi abbiano interesse possono fare domanda, entro 60 giorni dall'avvenuta esumazione, per raccogliere i suddetti resti al fine di deporli in ossari od altre sepolture private avute in concessione.

Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita nell'area apposita del campo comune per il tempo consentito alla esumazione definitiva.

ART. 22 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

In caso di grave scarsità di posti per sepolture in campo comune, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

ART. 23 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario medico dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Nei dieci anni precedenti la scadenza della concessione non è consentita l'estumulazione e la traslazione di salme nel medesimo cimitero, se non per cause di forza maggiore o derivanti da problematiche igienico-sanitarie.

Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 24 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Responsabile competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 25 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qualora trascorso un anno dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia

richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

TITOLO III - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 26 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco/dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dall'art.3 della Legge 30.3.2001 n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

ART. 27 CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a) tumulate in un cimitero;
- b) interrate o disperse all'interno del Cimitero Comunale ove sia prevista apposita area;
- c) affidate per la conservazione.
- d) in natura;
- e) in aree private

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 28 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente avviene nel rispetto della seguente procedura di seguito descritta.

Presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, predisposta dall'Ufficio di stato civile, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione a firma del Responsabile del Servizio competente.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, verrà individuata nel Cimitero Comunale un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del Responsabile del Servizio competente.

ART. 29 DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 30 marzo 2001, n.130, previa comunicazione scritta al Sindaco della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria.

All'interno del cimitero deve essere prevista un'area da destinare alla dispersione delle ceneri.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

La dispersione in natura può essere effettuata a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

TITOLO IV - SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 30 ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio competente ed affisso all'ingresso.

ART. 31 CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

ART. 32 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri o da personale incaricato dal Comune.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ART. 33 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta, eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 34 RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 35 DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste

nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato ogni tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi.

E' proibito, inoltre, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

ART. 36 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto;

Il custode del cimitero iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dall'ufficio competente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 37 REGISTRO CIMITERIALE

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'ufficio delle concessioni cimiteriali, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

ART. 38 COMPITI DEL CUSTODE

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al custode:

- a) provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- b) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

- e) eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'ASL, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- f) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- g) tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
- h) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art.17 e segnalare al Responsabile del Servizio competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;
- i) provvedere alla verifica della pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori da parte della Società appaltatrice del Servizio di Manutenzione delle aree cimiteriali;
- j) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- k) segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- l) denunciare immediatamente al Responsabile del Servizio competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- m) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Responsabile del Servizio competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

TITOLO V - CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE

ART. 39 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della concessione che per le diverse sepolture è indicata nel seguente schema

CONCESSIONI CIMITERIALI	Durata concessione (anni)	Durata proroga (anni)
1 Concessione di sepoltura individuale	15	10
2 Concessione di area per costruzione di tomba di famiglia a 2 posti	99	66
3 Concessione di area per costruzione cappella di famiglia con almeno 4 loculi	99	66
4 Concessione loculi I fila a piano terra	30	20
5 Concessione loculi II e III fila	30	20
6 Concessione loculi IV fila	30	20
7 Concessione di colombario per urna cineraria o resti di ossa	99	66

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Una volta scadute le concessioni potranno essere prorogate per un tempo pari ai 2/3 del tempo previsto dalla concessione originaria dietro un corrispettivo pari ai 2/3 del prezzo corrente per la stessa concessione.

Le concessioni già prorogate non potranno essere ulteriormente prorogate fatta eccezione per il caso in cui vi siano tumulati cadaveri per un tempo inferiore ai venti

anni. In questo caso il Responsabile del Servizio competente valuterà il tempo di proroga per garantire la completa mineralizzazione del cadavere.

In caso di grave scarsità di posti nel cimitero comunale, il Responsabile del Servizio competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle concessioni o le concessioni in vita di loculi e tombe murate.

La Giunta comunale con apposito atto può deliberare che la durata della concessione di loculi a favore di cittadini meritevoli di considerazione o riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o aver reso eminenti servizi alla Patria o deceduto in circostanze tali da destare il sentimento di pietà e/o ammirazione dell'intera cittadinanza, in deroga al comma 1 del presente articolo, sia di anni 99, prorogabili di anni 66. La Giunta comunale può altresì deliberare, nelle medesime circostanze, la gratuità della concessione.

ART. 40 PREZZI DELLE CONCESSIONI

La quantificazione dei prezzi dovuti per l'ottenimento delle concessioni viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale che sulla base della variazione dei prezzi al consumo delibererà le variazioni ai prezzi stabiliti all'atto di costruzione delle aree cimiteriali.

ART. 41 CONCESSIONI A VIVENTI

E' consentita la concessione a viventi di loculi esclusivamente alla persona del coniuge superstite e del genitore del figlio defunto che abbiano compiuto 60 anni di età purchè residenti nel Comune da almeno mesi 6. Il prezzo di cessione è quello annualmente deliberato dalla Giunta Comunale. Per le richieste in vita da parte di persone **non residenti nel Comune** ed esclusivamente al coniuge superstite di deceduto già tumulato nel Comune, la concessione potrà avvenire in via eccezionale con versamento della normale tariffa vigente.

Ove possibile, il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge defunto.

Non è consentita la proroga di concessioni trentennali di loculi o tombe intestate a persone ancora viventi al momento della scadenza. Detti loculi o tombe potranno essere concessi alla medesima persona previa stipula di un nuovo contratto cinquantennale.

ART. 42 CONCESSIONI PARTICOLARI

Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerienze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di tumulazione di salme o di resti di civili caduti per cause di guerra si applica una riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.

Per la concessione di loculo di vecchia costruzione che non è possibile adeguare alle dimensioni regolamentari di cui all'art. 14, si applica una riduzione del 30% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

ART. 43 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio competente mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento in un'unica soluzione della tariffa vigente.

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART. 44 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza il Responsabile del Servizio competente disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 48.

ART. 45 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 46 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune.

Qualora tale trasferimento si verifichi prima del compimento di 10 anni dalla decorrenza del contratto, al concessionario spetterà il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del concessionario.

ART. 47 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

- a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per

i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- d) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dal Responsabile del Servizio competente per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Dirigente competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la tomba l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile, salvo i casi previsti dall'art.46.

ART. 48 *REVOCA DELLA CONCESSIONE*

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 44.

La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio competente, sentita l'ASL competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 49 *REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO*

Le concessioni di loculi e aree possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (es. ampliamento di un cimitero, tumulazioni urgenti e contingenti, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.).

La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

Al fine di evitare contenziosi, il Responsabile del Servizio competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non

goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

ART. 50 TUMULAZIONI PROVVISORIE

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in altro loculo già assegnato ed inoccupato.

La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a **12** mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel cimitero richiesto;

Il Responsabile del Servizio competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 2 anni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie nei cimiteri ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

Le spese di muratura per le operazioni di tumulazione, estumulazione, trasferimento salma e nuova tumulazione sono a carico del concessionario.

ART. 51 CASI DI GRATUITA'

Sono a carico del Comune le spese di inumazione e/o cremazione per le seguenti persone:

- a) indigenti;
- b) appartenenti a famiglie bisognose per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado.

Sono a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre esclusivamente nel caso previsto dalla lett. c) del comma precedente, da fornirsi nella forma più ordinaria possibile.

La condizione di "indigenza" o di "famiglia bisognosa" verrà verificata sulla base del vigente regolamento comunale in materia di erogazione di prestazioni sociali.

La Giunta Comunale può fissare anche tariffe agevolate per l'accesso ai servizi cimiteriali, previa presentazione della dichiarazione ISEE.

ART. 52 DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE E TOMBE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle o tombe Private nel Cimitero Comunale.

Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle o Tombe

Private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di Cappelle o Tombe Private.

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle o delle Tombe Private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Responsabile competente, il quale autorizzerà la concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla disponibilità di aree nel cimitero

Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle Cappelle o delle Tombe Private.

ART. 53 CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE

Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.

Il pagamento della suddetta tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella che in ogni caso non potrà essere inferiore a quattro.

Qualora le Cappelle Private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

ART. 54 COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

Nella nuova area del Cimitero Comunale è prevista la costruzione di cappelle private nel rispetto della localizzazione individuata nella planimetria allegata.

ART. 55 DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE E TOMBE PRIVATE

Il diritto d'uso delle Cappelle e delle Tombe Private già costruite è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone previste dall'atto di concessione.

In caso di mancata indicazione, i familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono :

- a) il coniuge e/o il convivente del titolare il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno;
- b) gli ascendenti fino al 2° grado;
- c) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- d) i fratelli e le sorelle;

Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il ~~50~~ **35**% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella. In caso di nuova concessione il rimborso è subordinato al pagamento dell'importo della nuova concessione.

Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 50, c. 2.

ART. 56 MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

La manutenzione delle Cappelle Private spetta al concessionario ed agli aventi diritto. Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 44 e 48 del presente Regolamento. In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.

ART. 57 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.

Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 48 del presente Regolamento.

E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 55; l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

Ove la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla data del contratto di concessione, l'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciatario una somma calcolata con riferimento ai loculi con tariffa più bassa ridotta del 30% e rapportata ai posti ancora liberi.

L'importo della concessione per la riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal Responsabile del Servizio competente e terrà conto, mediante una stima fatta

dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti

sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Nella riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio delle concessioni cimiteriali.

TITOLO VI - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 58 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta oppure in concessione a terzi.

La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Titolo.

ART. 59 FORNITURA DEL SERVIZIO

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali, devono presentare domanda al Responsabile del Servizio competente, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

La fornitura del servizio decorre dalla data della domanda e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

ART. 60 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo dell'abbonamento annuo, comprensivo di IVA, determinato in dodicesimi per il periodo dal mese successivo la data di richiesta fino alla fine dell'anno in corso.

Per ogni richiesta di primo allacciamento verrà corrisposto un deposito cauzionale che verrà restituito all'atto della cessazione dell'abbonamento, dietro presentazione della ricevuta del versamento del deposito, sempreché l'utente non sia moroso con i pagamenti dovuti.

L'utente può richiedere anche il pagamento pluriennale del canone, versando anticipatamente in unica rata, sulla base delle tariffe vigenti, da un minimo di 10 anni fino al termine massimo della durata della concessione cimiteriale.

ART. 61 OMISSIONE DI PAGAMENTO

Decorso il termine di pagamento del canone annuale si provvederà ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.

In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente comporta l'immediata cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati, entro il 31/12, anche gli oneri di nuovo allacciamento; trascorso il predetto termine il Comune ha facoltà di incamerare il deposito cauzionale a suo tempo versato.

Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

ART. 62 TRASFERIMENTO SALME

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento, come previsto dall'art. 57, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente e del deposito cauzionale riferiti alle lampade della sepoltura precedente.

ART. 63 ALLACCI ABUSIVI

In caso di allacciamento abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art. 57 e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone.

ART. 64 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, l'utente potrà chiedere, nella bolletta successiva, la detrazione del corrispettivo delle mensilità non godute.

In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà gli interventi; ove le lastre di rivestimento eccedano lo spessore previsto dall'art. 12, c. 2, l'onere per lo spostamento delle stesse sarà a carico dell'utente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore € 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 66 ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art.50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267.

ART. 67 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata altresì qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Allegato 1 Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2. Legge 130 del 2001

(Modifiche all'articolo 411
del codice penale)

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Art. 3.

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più

prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

Art. 5.

(Tariffe per la cremazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima

residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6.

(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Informazione ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8.

(Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

Allegato 2

Legge Regionale n. 4 del 22 febbraio 2012

Art. 4

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi.

6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.